



## F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 431 DEL 3 maggio 2001

### DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Renato Pigliasco e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componenti, con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, del Procuratore Federale avv. Carlo Porceddu, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 3 maggio 2001, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 47

#### A) RECLAMI

Reclamo della Soc. PARMA avverso l'inibizione a tutto il 7 maggio 2001 inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente Fabrizio **LARINI** (gara Parma-Juventus del 22/4/01 – C.U. n. 420 del 24/4/01).

Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 420 del 24/4/01) con il quale veniva inflitta al sig. Fabrizio Larini, direttore sportivo della Soc. Parma, l'inibizione a tutto il 7 maggio 2001 “perchè, in violazione dei doveri inerenti il suo ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale, al termine della gara, urlava verso l'Arbitro parole volgarmente irrispettose ed ingiuriose; infrazione rilevata dal Quarto ufficiale”, la Società di appartenenza proponeva rituale reclamo, asserendo che le espressioni contestate, per quanto censurabili, dovevano essere valutate come una emotiva esternazione, non lesiva della dignità del direttore di gara, per cui chiedeva la riduzione della sanzione.

All'odierna riunione è comparso l'interessato, che ha ribadito i motivi del gravame, sottolineando che le parole pronunciate non erano altro “che un pensiero ad alta voce”, di fatto non percepibile dall'arbitro, data la distanza intercorrente.

La Commissione, esaminati gli atti, ritiene che sia del tutto pacifico il carattere volgarmente irrispettoso delle espressioni pronunciate dal reclamante, che non ha contestato il fatto, ma ritiene equo ridurre la sanzione inflitta in considerazione del fatto che la frase contestata, udita dal solo quarto ufficiale, sebbene indirizzata dalla panchina all'arbitro, non venne concretamente percepita da quest'ultimo.

Per tali motivi, la Commissione ritiene che il fatto possa essere sanzionato con criteri di minor severità, disponendo la riduzione della inibizione a tutto il 5 maggio 2001; dispone la restituzione della tassa.

## **B) DEFERIMENTI**

### **DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE**

a carico:

**Soc. JUVENTUS:** violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F.;

**Soc. MILAN:** violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Juventus-Milan del 25/2/01).

Con provvedimento del 28/3/2001, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la Soc. Milan e la Soc. Juventus per violazione dell'art. 6, comma 3, del C.G.S., in relazione all'art. 62, n. 2, delle N.O.I.F., per il comportamento tenuto dai loro sostenitori in occasione della gara Juventus-Milan del 25/2/2001.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, ambedue le Società hanno fatto pervenire memorie difensive. In quella presentata dalla Soc. Milan si rileva che i lanci di fumogeni a rondine, peraltro molto "circoscritti nel tempo" e la condotta dei propri sostenitori complessivamente considerato non integra nessun pericolo per l'incolumità pubblica, e neppure "disturbo e turbativa" alla gara. Responsabilità comunque attenuata dal fatto che era comunque ospitata. In quella presentata dalla Soc. Juventus si rileva che la Società si era attivata per una cooperazione con le Forze dell'Ordine sia prima sia durante la gara. Conseguentemente, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità delle incolpate e la condanna alla sanzione dell'ammenda di lire 15.000.000 per la Soc. Milan e di lire 20.000.000 per la Soc. Juventus.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento posto in essere dai sostenitori delle Società deferite è sanzionabile. L'art. 6, comma 3, del C.G.S., infatti, sancisce la responsabilità oggettiva delle Società per l'operato e la condotta dei propri tifosi: e ciò in relazione a quanto dispone l'art. 62, n. 2, delle N.O.I.F. Quest'ultima norma precisa che "le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi da gioco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio".

Nel caso in questione, la condotta ascritta ai sostenitori delle incolpate (lanci reciproci di monetine e fumogeni) rappresenta una manifestazione di violenza potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica, che la Commissione ha già avuto modo più volte di sanzionare in conformità con l'orientamento costante degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi.

In relazione alla portata dei fatti e alla esistenza di recidiva specifica, appaiono congrue le sanzioni di cui al dispositivo.

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di lire 15.000.000 alla Soc. Milan e di lire 20.000.000 alla Soc. Juventus.

**Soc. PERUGIA:** violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Perugia-Fiorentina dell'11/3/01).

Con provvedimento del 5/4/2001, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la Soc. Perugia per violazione dell'art. 6, comma 3, del C.G.S., in relazione all'art. 62, n. 2, delle N.O.I.F., per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori in occasione della gara Perugia-Fiorentina dell'11/3/2001.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Perugia ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale afferma di aver adottato ogni possibile iniziativa diretta ad impedire il verificarsi dei fatti contestati e sostiene che comunque, nel caso di specie, le intemperanze dei propri tifosi erano state episodiche e prive di connotati di violenza e pericolosità, non avendo cagionato danni a persone e cose, né causato ritardi nella ripresa del giuoco. Chiede conseguentemente l'applicazione di una sanzione pecuniaria minima.

Alla riunione odierna è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpata e la condanna della Soc. Perugia alla sanzione dell'ammenda di lire 10.000.000.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento posto in essere dai sostenitori della deferita è certamente sanzionabile. L'art. 6, comma 3, del C.G.S., infatti, sancisce la responsabilità oggettiva delle Società per l'operato e la condotta dei propri tifosi: e ciò in relazione a quanto dispone l'art. 62, n. 2, delle N.O.I.F. Quest'ultima norma, infatti, precisa che "le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi da gioco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio".

Nel caso in questione, la condotta ascritta ai sostenitori dell'incolpata (al rientro in campo dei calciatori dopo l'intervallo, lancio di numerose arance contro il portiere della squadra avversaria) rappresenta una manifestazione di violenza potenzialmente pericolosa per l'incolumità personale del destinatario dei lanci. Non si può condividere, in proposito, l'assunto difensivo tendente ad escludere le caratteristiche di violenza e pericolosità dei lanci.

In relazione alla unicità dell'episodio ed alla insussistenza di effetti lesivi, appare congrua la sanzione di cui al dispositivo.

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di lire 10.000.000 alla Soc. Perugia.

**Soc. ROMA:** violazione art. 6 bis comma 2 C.G.S. e art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Vicenza-Roma del 25/2/01).

Con provvedimento del 28/3/2001, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la Soc. Roma per violazione dell'art. 6 bis, comma 2, del C.G.S. e dell'art. 6, comma 3, del C.G.S., in relazione all'art. 62, n. 2, delle N.O.I.F., per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori in occasione della gara Vicenza-Roma del 25/2/2001.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Roma ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si sostiene che i cori offensivi rivolti alle Forze dell'Ordine non integrano gli estremi della contestata violazione della norma di cui all'art. 6 bis comma 2 C.G.S., non costituendo "espressione di violenza", e si sostiene altresì che il lancio di alcune torce colorate durante la gara costituiva esclusivamente una manifestazione di giubilo per l'andamento della gara stessa.

Conseguentemente, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpata e la sua condanna alla sanzione dell'ammenda di lire 30.000.000.

E' comparso altresì il rappresentante della Società deferita, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni formulate.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento posto in essere dai sostenitori della Società deferita è sanzionabile.

Dalla relazione dell'incaricato dell'Ufficio Indagini risulta (ed il fatto nella sua materialità non viene contestato) che i sostenitori della Soc. Roma, prima della gara, hanno rivolto alle Forze dell'ordine cori offensivi con espressioni quali "celerino assassino" e simili, e, durante la gara, hanno lanciato, verso tre agenti e verso i Vigili del fuoco, alcune torce colorate.

Osserva la Commissione che le espressioni rivolte dalla tifoseria alle Forze dell'ordine, sicuramente riferibili ai specifici episodi verificatisi in occasione di precedenti gare, rivestono inequivocabilmente quel carattere di incitamento alla violenza integrante la norma contestata, in quanto idonei a ingenerare comunque un clima di tensione, recepibile dagli altri spettatori. Per quanto attiene ai contestati lanci di torce colorate, la Commissione osserva che tali oggetti vennero comunque indirizzati verso Agenti e Vigili del fuoco presenti sul campo di giuoco, per cui tale condotta va sanzionata anche se asseritamente costituiva "espressione di festosità" per l'andamento della gara.

Tenuto conto della rilevanza dei fatti e della sussistenza di recidività specifica, appare congrua la sanzione di cui al dispositivo.

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere alla Soc. Roma la sanzione dell'ammenda di lire 15.000.000.

sig. Daniele **BALDINI** – calciatore Soc. **Empoli**: violazione art. 12 comma 7 C.G.S.;

sig. Giuseppe **VITALE** – direttore sportivo Soc. **Empoli**: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;

Soc. **EMPOLI**: violazione art. 6 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Piacenza-Empoli del 25/2/01).

Con provvedimento del 28/3/2001, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Daniele Baldini, calciatore tesserato per la Soc. Empoli, per violazione dell'art. 12, comma 7, del C.G.S., Giuseppe Vitale, direttore sportivo della Soc. Empoli, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., e la Soc. Empoli, per violazione dell'art. 6, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva ascritta ai propri tesserati.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati l'irrogazione dell'ammenda di lire 5.000.000 per il Baldini, di lire 20.000.000 per il Vitale e di lire 30.000.000 per la Soc. Empoli in qualità di responsabile oggettiva del comportamento dei propri tesserati.

La Commissione, esaminati gli atti allegati al deferimento, osserva che, dalla circostanziata relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini, che costituisce fonte di prova privilegiata e non contestata dagli incolpati, si evince che il calciatore Daniele Baldini della Soc. Empoli, sebbene squalificato, si trovava all'interno del recinto di giuoco e addirittura negli spogliatoi della propria squadra, in violazione della disposizione dell'art. 12 n. 8 C.G.S., così corretta la contestazione dell'atto di deferimento.

Quanto alla condotta del Vitale, va rilevato che l'atteggiamento da questi tenuto nei confronti del collaboratore dell'Ufficio Indagini, oggettivamente irrispettoso, non appare consono ai doveri di correttezza che devono essere rispettati dai tesserati in genere ed in

particolare da coloro che, come il Vitale nel caso in esame, svolgono la funzione di dirigente accompagnatore della squadra.

Affermata la responsabilità del Baldini e del Vitale, ne consegue quella oggettiva della Società di appartenenza ai sensi dell'art. 6 n. 2 C.G.S.

Sanzioni adeguate, tenuto conto di tutte le circostanze desumibili dalla relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini, appaiono quelle indicate nel dispositivo.

Per tali motivi delibera di infliggere al sig. Daniele Baldini l'ammenda di lire 5.000.000, al sig. Giuseppe Vitale l'ammenda di lire 10.000.000 ed alla Soc. Empoli l'ammenda di lire 15.000.000.

Il Presidente: f.to Sergio Artico

“ “ “

---

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 13 maggio 2001.

PUBBLICATO IN MILANO IL 3 MAGGIO 2001

IL SEGRETARIO  
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE  
dott. Franco Carraro